

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

Approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale in data 23 giugno 2026

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento delle Commissioni di lavoro della Federazione Relazioni Pubbliche Italiana (FERPI). È adottato dal Consiglio Direttivo Nazionale ai sensi dell'art. 9 dello Statuto. Per l'istituzione, la composizione e la cessazione delle Commissioni si rinvia allo Statuto vigente (art. 9, lett. m).

Il Regolamento fissa gli obblighi minimi di funzionamento. Gli eventuali strumenti operativi, quali modelli, schemi e moduli, sono raccolti in allegato e possono essere aggiornati dal Consiglio Direttivo Nazionale senza necessità di modificare il presente testo.

Art. 1 — Istituzione e modalità di partecipazione

Le Commissioni di lavoro sono istituite dal Consiglio Direttivo Nazionale ai sensi dell'articolo 9, lettera m), dello Statuto, per l'attuazione del programma associativo e per il presidio delle aree tematiche di interesse della professione. All'atto dell'istituzione, il Consiglio Direttivo Nazionale ne determina le competenze e ne nomina il Coordinatore.

Ciascuna Commissione è composta da un numero non inferiore a cinque membri. La partecipazione alle attività della Commissione è aperta a tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa che intendano aderirvi; le adesioni sono comunicate al Segretario Generale, che le sottopone al Consiglio Direttivo Nazionale. La ratifica delle adesioni da parte del Consiglio Direttivo Nazionale costituisce nomina dei componenti ai sensi dell'articolo 9, lettera m), dello Statuto.

L'istituzione di una nuova Commissione è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale su proposta del Presidente, di un Consigliere o di un gruppo di almeno dieci soci in regola con il versamento della quota associativa.

Art. 2 — Coordinatore

Il Coordinatore è nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale, su proposta del Presidente sentito il Segretario Generale, tra gli iscritti negli elenchi dei "Soci Professionisti Qualificati" e dei "Soci Professionisti" in regola con il versamento della quota associativa. La durata dell'incarico non può in ogni caso essere superiore a quella del mandato del Consiglio Direttivo Nazionale che lo ha nominato.

Il Coordinatore è responsabile della definizione e della redazione del piano di lavoro e della sua attuazione, della conduzione operativa della Commissione e della regolarità del suo funzionamento. Il coordinamento e il controllo delle attività della Commissione competono al Comitato Esecutivo, ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto, che ne risponde al Consiglio Direttivo Nazionale; il Coordinatore opera con l'ausilio del Consigliere Delegato, ove nominato.

In particolare, il Coordinatore:

- convoca le riunioni con almeno sette giorni di preavviso, ne definisce l'ordine del giorno e garantisce la regolarità dei lavori;
- cura la verbalizzazione delle riunioni e l'archiviazione dei verbali presso la Segreteria FERPI;

- predisporre il piano di lavoro di cui all'articolo 4, sentiti i componenti della Commissione, con l'eventuale supporto del Consigliere Delegato ove nominato;
- predisporre i resoconti periodici di cui all'articolo 4 e li trasmette al Consiglio Direttivo Nazionale;
- segnala tempestivamente al Comitato Esecutivo le criticità operative, di partecipazione o di avanzamento del piano di lavoro.

Il Coordinatore decade per perdita della qualità di socio in regola con il versamento della quota associativa o per dimissioni. Può inoltre essere revocato con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, su proposta del Presidente o del Segretario Generale. Salvo i casi di particolare urgenza gravità, la proposta di revoca è preceduta da una richiesta di chiarimenti o da un invito a sanare le criticità entro un termine non inferiore a trenta giorni"

Art. 3 — Consigliere Delegato

Il Consiglio Direttivo Nazionale può individuare, su proposta del Presidente o del Segretario Generale, un Consigliere Delegato per una o più Commissioni. Il Consigliere Delegato assicura il raccordo tra la Commissione e gli organi associativi competenti e favorisce la coerenza delle attività con gli indirizzi associativi e con il piano di lavoro.

In particolare, il Consigliere Delegato:

- può partecipare ai lavori della Commissione e ne segue l'andamento, contribuendo al raccordo con il Comitato Esecutivo, cui compete il coordinamento e il controllo delle attività delle Commissioni ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto;
- segue, in raccordo con il Coordinatore, l'avanzamento delle attività rispetto al mandato ricevuto e alle scadenze approvate, e ne riferisce al Comitato Esecutivo;
- accompagna al Consiglio Direttivo Nazionale i resoconti periodici di cui all'articolo 4 predisposti dal Coordinatore, dando evidenza di eventuali osservazioni del Coordinatore e dei componenti della Commissione;
- cura il raccordo informativo con il Comitato Esecutivo e favorisce la valorizzazione dei contributi della Commissione nella vita associativa;
- può segnalare al Comitato Esecutivo situazioni di inattività, disallineamento o criticità strutturale e proporre al Presidente o al Segretario Generale la nomina o la revoca del Coordinatore.

– Art. 4— Cordinamento e dissenso

La conduzione e l'organizzazione dei lavori spettano al Coordinatore. Sulle questioni ordinarie decide il Coordinatore; il Consigliere Delegato può chiedere che la propria posizione sia messa a verbale.

Sulle questioni che impegnano la Federazione verso l'esterno o che comportano oneri economici o rilievo reputazionale, in caso di dissenso il Consigliere Delegato può deferire la questione al Comitato Esecutivo, che decide entro la prima riunione utile. Fino alla decisione resta sospeso il solo atto deferito. Il dissenso non può impedire l'ordinario funzionamento della Commissione.

Art. 5— Attività e rendicontazione

Il Coordinatore, sentiti i componenti della Commissione e il Consigliere Delegato ove nominato, predispone, entro sessanta giorni dall'insediamento del Consiglio Direttivo Nazionale ovvero, per le Commissioni istituite successivamente, entro sessanta giorni dalla propria costituzione, un piano di lavoro che individua un numero limitato di obiettivi misurabili, con i relativi output attesi, riferiti al triennio di mandato. Il piano è approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale su proposta del Presidente o del Segretario Generale.

Ciascuna Commissione trasmette al Consiglio Direttivo Nazionale, con cadenza semestrale, un resoconto dell'attività svolta, degli output prodotti e dei successivi sviluppi previsti. Almeno una volta l'anno il Coordinatore, eventualmente con il Consigliere Delegato ove nominato, ne illustra l'andamento mediante presentazione orale in sede di Consiglio Direttivo Nazionale.

La mancata trasmissione di due resoconti consecutivi costituisce giusta causa di revoca del Coordinatore e di sospensione dell'attività della Commissione, deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale su proposta del Presidente sentito il il Segretario Generale. La Commissione riprende la propria attività con l'approvazione di un nuovo piano di lavoro da parte del Consiglio Direttivo Nazionale, su proposta del Presidente.

Art. 6— Funzionamento delle Commissioni

Ciascuna Commissione si riunisce in via ordinaria almeno sei volte l'anno, di norma con cadenza bimestrale, esclusi i mesi di agosto e dicembre. Le riunioni possono svolgersi in presenza, da remoto o in modalità mista.

La convocazione è effettuata dal Coordinatore con almeno sette giorni di preavviso e contiene l'ordine del giorno. Di ciascuna riunione è redatto un verbale sintetico, recante la data, i presenti, le decisioni assunte e le azioni assegnate, conservato presso la Segreteria FERPI e accessibile ai componenti della Commissione, al Comitato Esecutivo e al Consiglio Direttivo Nazionale.

Le comunicazioni informali, quali messaggi su applicazioni di messaggistica istantanea, scambi di posta elettronica e confronti occasionali, costituiscono strumenti di lavoro corrente utili alla continuità operativa, ma non sostituiscono le riunioni né concorrono al computo delle stesse ai fini della rendicontazione.

Alle riunioni possono partecipare, su invito della Commissione, esperti esterni in qualità di uditori, senza diritto di voto né accesso ai documenti interni.

La mancata convocazione di riunioni per due volte consecutive, esclusi i mesi di agosto e dicembre, è equiparata, ai fini dell'articolo 4, alla mancata trasmissione del resoconto.

Art. 7 — Contributo al marketing associativo e alla formazione

Nell'ambito delle proprie aree tematiche, le Commissioni concorrono ad accrescere l'attrattività della Federazione e a favorire l'ingaggio dei soci, operando in raccordo con gli organi sociali competenti.

Sul piano del marketing associativo, ciascuna Commissione concorre all'accoglienza e all'inserimento dei nuovi soci interessati alla propria area tematica, in raccordo con la Commissione di Ammissione e di Verifica Professionale (CAV) di cui all'articolo 15 dello Statuto.

Sul piano della formazione, ciascuna Commissione collabora con la Commissione di Aggiornamento e di Specializzazione Professionale (CASP) di cui all'articolo 16 dello Statuto alla progettazione di iniziative formative attinenti alla propria area tematica, quali eventi, webinar, laboratori e contributi a pubblicazioni associative. Le relative proposte sono trasmesse alla CASP con adeguato anticipo rispetto alla programmazione annuale e sono riportate nel piano di lavoro di cui all'articolo 4.

Art. 8 — Rappresentanza

Le Commissioni non hanno poteri decisionali né di rappresentanza esterna della Federazione, salvo delega espressamente conferita dal Consiglio Direttivo Nazionale ai sensi dell'articolo 9, lettera n), dello Statuto.

Art. 9 — Entrata in vigore e disposizioni transitorie e finali

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale.

Le Commissioni in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si adeguano alle sue disposizioni entro trenta giorni. Le successive nomine e riconferme sono effettuate in conformità al presente Regolamento.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni dello Statuto, del Codice di Etica, del Codice di Comportamento Professionale e dei Codici di autoregolamentazione adottati dalla Federazione, nonché le delibere del Consiglio Direttivo Nazionale.